


- **Oggetto:** Assenze per Covid-19: Giorno di permesso per vaccino e Assenza per malattia | CHIARIMENTI
- **Data ricezione email:** 29/11/2023 07:46
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
logo UIL Bologna.png	SI			NO	NO
covid scuola CHIARIMENTI.jpg	SI			NO	NO
Assenze per Covid-19 - Giorno di permesso per vaccino e Assenza per malattia - CHIARIMENTI.pdf	SI			NO	NO

Testo email



[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)



A seguito di diversi quesiti in argomento, si ricorda quanto segue:

• **Dose di vaccino anti COVID-19:**

L'intera giornata di assenza dal lavoro di tutto il personale della scuola, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata ed equiparata allo svolgimento dell'attività lavorativa. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio* (art. 2 bis del Decreto Legge del 26/11/2021 – n. 172 aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 gennaio 2022, n. 3).

- Per la giustificazione dell'assenza è sufficiente il rilascio del certificato di vaccinazione.
- Il permesso riguarda qualsiasi dose richiesta.
- Il permesso non riguarda, invece, la sola somministrazione del vaccino antinfluenzale.
(A meno che, ovviamente, la vaccinazione antinfluenzale non sia concomitante con quella anti COVID).
- Eventuali assenze successive alla vaccinazione (postumi) sono considerate ordinarie assenze per malattia e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.
- Il permesso non riguarda l'assenza dovuta ad effettuazione di tampone.

• **Assenza per malattia dovuta al COVID-19:**

Per tutto il personale della scuola, a tempo indeterminato e determinato, la malattia dovuta al COVID è equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusa dal periodo di comporto.

Per cui non si computa ai fini del conteggio dei giorni di malattia ed è retribuita per intero (art. 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020).

Entrambe le disposizioni sono tuttora vigenti in quanto non vincolate solo al periodo dell'emergenza sanitaria o dell'obbligo vaccinale.

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70